

COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO COMUNALE
PER I RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONISMO E IL VOLONTARIATO LOCALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 28.07.2021

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Principi

Art. 2 - Destinatari

TITOLO II – GLI ENTI DEL TERZO SETTORE E I RAPPORTI CON L'ENTE LOCALE

Art. 3 - Le associazioni di promozione sociale (APS)

Art. 4 – Le organizzazioni di volontariato (ODV)

Art. 5 - Rapporti con il Comune

Art. 6 - Impegni del Comune

TITOLO III – CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

Art. 7 - Istituzione

Art. 8 - Finalità

Art. 9 - Organi della Consulta

Art. 10 - Assemblea

Art. 11 - Comitato di Coordinamento

TITOLO IV– IL VOLONTARIATO SINGOLO

Art. 12 – Definizioni

Art. 13 – Ambiti di attività e modalità di svolgimento

Art. 14 – Prescrizioni e limitazioni all'impiego di volontari singoli

Art. 15 – Impegni reciproci

Art. 16 – Registro dei volontari singoli

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Il Comune di Castenaso, ai sensi della legislazione vigente e del proprio Statuto (titolo V), riconosce il valore sociale e civile dell'associazionismo e del volontariato, sia singolo sia organizzato, come espressione di impegno, partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile e intende valorizzarne la funzione, coerentemente con il principio costituzionale della sussidiarietà.

Considera la loro presenza e il loro radicamento sul territorio risorse fondamentali per conseguire più ampie finalità di interesse generale: civiche, solidaristiche, culturali, come meglio specificate all'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).

Pertanto, l'Amministrazione comunale intende sostenere la loro attività e favorire la loro partecipazione alla realizzazione delle proprie politiche sociali, di sviluppo della cultura, di tutela della salute e dell'ambiente, di valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni.

Art. 2 – Destinatari

Il presente regolamento si rivolge in modo particolare agli enti del terzo settore (ETS), come definiti dal d. lgs. 117/2017, quali le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, le fondazioni, le associazioni, riconosciute o non riconosciute e gli altri enti di carattere privato, diversi dalle società, costituiti per perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Sono esclusi dal presente regolamento le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro.

TITOLO II GLI ENTI DEL TERZO SETTORE E I RAPPORTI CON L'ENTE LOCALE

Si riportano negli articoli successivi, le principali caratteristiche di alcuni enti del terzo settore, più presenti sul territorio comunale, come delineati dal Decreto Legislativo n. 117/2017. Per tutto quanto non specificato al suddetto titolo si rimanda a tale decreto.

Art. 3 – Le associazioni di promozione sociale (APS)

Le associazioni di promozione sociale sono costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale, per lo svolgimento **in favore dei propri associati**, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5 del d. lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (o delle persone aderenti agli enti associati).

Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS.

Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni, comunque denominate, che dispongono limitazioni economiche, sociali o altre discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Art. 4 – Le organizzazioni di volontariato (ODV)

Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento **prevalentemente in favore di terzi** di una o più attività di cui all'articolo 5 del d. lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV.

Alle organizzazioni di volontariato che svolgono l'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y del Codice Terzo Settore (Protezione civile) tali norme si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30.

|

Art. 5 – Rapporti con il Comune

In attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l'amministrazione comunale promuove la collaborazione con gli enti del terzo settore in attività o servizi sociali di interesse generale, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione della legge n. 241/1990.

Il Codice del terzo settore, agli art. 55, 56, 57 prevede, in particolare, le seguenti modalità:

- la co-programmazione, finalizzata all'individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi necessari, delle modalità di realizzazione e delle risorse disponibili
- la co-progettazione, per la definizione e realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare i bisogni definiti, eventualmente con la co-programmazione
- le convenzioni, da sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno 6 mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), finalizzate allo svolgimento di attività o servizi sociali.

L'Assemblea della Consulta delle associazioni e del volontariato e il Comitato di coordinamento saranno gli interlocutori privilegiati dell'amministrazione comunale, per le attività di co-programmazione e co-progettazione.

Art. 6 – Impegni del Comune

L'Amministrazione comunale sostiene e promuove l'attività degli enti del terzo settore presenti sul proprio territorio, regolarmente iscritti al RUNTS, in varie forme, sulla base di quanto previsto negli specifici regolamenti comunali e nei limiti delle risorse disponibili.

Tale supporto può realizzarsi principalmente attraverso:

- contributi economici per l'attuazione di progetti o iniziative utili alla collettività

- benefici economici indiretti tramite agevolazioni e esenzioni tariffarie
- fornitura di beni materiali e servizi a titolo gratuito
- uso di immobili comunali sia in uso continuativo che occasionale
- patrocinio e promozione di eventi e manifestazioni
- partenariato nella partecipazione a bandi per finanziamenti di altri enti pubblici e privati

Inoltre, il Comune di Castenaso mette a disposizione delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato che ne facciano richiesta una sede operativa, la Casa delle associazioni in via Marconi 14, istituita con delibera di Giunta n. 85/2015 e gestita dall'associazione "Centro sociale culturale ricreativo L'Airone", attuale concessionario dell'immobile in oggetto, con riferimento al Regolamento per la gestione e l'utilizzo della Casa delle Associazioni approvato con la delibera G.C. n. 139/2015.

L'Amministrazione comunale cura la pubblicazione sul proprio sito dell'elenco aggiornato degli Enti del terzo settore iscritti al RUNTS e delle associazioni non ancora iscritte.

TITOLO III

CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

Art. 7 – Istituzione

Il Comune di Castenaso istituisce la Consulta delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato, fermo restando il pieno rispetto dell'autonomia di progettualità e di azione delle singole forme associative.

Il Comune di Castenaso individua nella Consulta comunale delle Associazioni e del Volontariato lo strumento idoneo per realizzare attività e obiettivi condivisi.

La Consulta si ispira ai principi sanciti dalla Costituzione e ai valori morali e civili di solidarietà, di collaborazione e di pace. Attraverso lo sviluppo di una cittadinanza attiva e responsabile vuole favorire la crescita sociale e culturale dei cittadini, ponendo particolare attenzione alle fasce sociali più deboli e svantaggiate.

Alla Consulta possono aderire tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) con sede operativa nel Comune di Castenaso, a seguito di specifica manifestazione di interesse.

L'amministrazione si riserva di autorizzare la partecipazione delle associazioni non ancora iscritte, che ne facciano specifica richiesta.

Il Comune mette a disposizione della Consulta una sede e il supporto organizzativo di cui ha bisogno.

Art. 8 – Finalità

La Consulta svolge le seguenti funzioni:

- ruolo consultivo e propositivo nei confronti dell'Amministrazione comunale promuovendo modalità di lavoro e di progettazione che superino la frammentazione di competenze e le logiche settoriali;
- scambio reciproco di informazioni ed esperienze anche al fine di attivare programmi di collaborazione fra le Associazioni verso obiettivi generali comuni, nel rispetto delle specifiche esigenze e sensibilità culturali;
- coordinamento e armonizzazione dei programmi annuali delle diverse Associazioni;
- promozione della partecipazione attiva dei cittadini alle associazioni presenti sul territorio.

Art. 9 – Organi della Consulta

Sono organi della Consulta:

- L'Assemblea dei delegati
- Il Comitato di Coordinamento

Art. 10 – Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo decisionale della Consulta. È composta dal presidente di ciascuna associazione o organizzazione di volontariato o suo delegato.

Il Sindaco, l'Assessore competente o il funzionario delegato sono invitati permanenti senza diritto di voto.

L'Assemblea elegge il Presidente della Consulta e il Comitato di Coordinamento. La votazione avviene con voto segreto.

Spetta all'Assemblea determinare le direttive generali e i programmi di attività, esprimere pareri e verificarne l'attuazione da parte del Comitato di Coordinamento.

L'Assemblea si riunisce di norma almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente.

La convocazione dell'Assemblea può anche essere disposta dal Sindaco o dall'Assessore competente o richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti.

Le sedute dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione è sufficiente 1/3.

Le sedute sono presiedute dal Presidente della Consulta. In caso di sua assenza, assume la presidenza dell'Assemblea altro componente del Comitato di Coordinamento.

La validità delle decisioni è acquisita con voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto.

Su invito del Comitato di coordinamento possono essere ammessi a partecipare, senza diritto di voto, esperti esterni alla Consulta ai fini di consultazione, promozione e integrazione dei programmi.

Art. 11 – Comitato di Coordinamento

Il Comitato di Coordinamento dura in carica 3 anni ed è composto dal Presidente della Consulta e da 5 membri eletti dall'Assemblea. Il Presidente individua il Segretario tra i membri del Comitato.

Il Comitato è l'organo di coordinamento della Consulta e lo strumento per realizzare gli orientamenti e le proposte scaturite dall'Assemblea.

Il Presidente rappresenta la Consulta nei rapporti con l'amministrazione comunale e con i terzi. Il Segretario redige i verbali delle sedute e cura atti e documenti da sottoporre alla Consulta. Trasmette all'amministrazione comunale (U.O. Servizi Sociali) copia dei verbali per l'invio ai componenti dell'assemblea e per la conservazione.

Al termine di ogni anno il Comitato redigerà sintetica relazione sull'attività svolta, da sottoporre alla Giunta Comunale.

TITOLO IV IL VOLONTARIATO SINGOLO

Art. 12 – Definizioni

Per attività di volontariato singolo deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarità e non sostitutiva dei servizi di propria competenza né del volontariato organizzato.

I suoi riferimenti normativi sono la deliberazione della Giunta regionale n. 521 del 20/4/1998 e il presente regolamento.

Art. 13 – Ambiti di attività e modalità di svolgimento

Sono di seguito individuate le attività che possono essere svolte dai volontari singoli:

- sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza;
- sorveglianza presso le strutture scolastiche nelle fasi di entrata ed uscita studenti;
- accompagnamento degli alunni nei percorsi Piedibus
- sorveglianza ed assistenza organizzativa a supporto dello svolgimento di iniziative di promozione turistica, culturale, sportiva, etc.
- transennamento e/o delimitazione di aree da adibire a fiere, mercati, manifestazioni culturali e sportive, etc.
- attività di piccola manutenzione di aree, locali, attrezzature e arredi comunali, anche in occasione di calamità naturali e come supporto ad altri operatori comunali.
- attività di giardinaggio o simili nell'ambito delle aree cortilive annesse alle strutture comunali.
- attività di supporto a favore di persone anziane e disabili.

L'Amministrazione comunale, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale Emilia-Romagna n. 521/1998, si riserva la facoltà di affidare ai volontari singoli eventuali altre attività non ricomprese nell'elenco sopra riportato.

I volontari singoli che operano in collaborazione con l'Amministrazione per una o più delle attività di cui sopra si coordinano con l'operatore pubblico responsabile delle stesse, al quale compete accertare che il volontario sia in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche o dell'idoneità psico-fisica necessarie per lo svolgimento delle specifiche attività. Allo stesso competerà vigilare sull'andamento dell'opera del volontario e del suo rispetto dei diritti e della dignità delle persone eventuali fruitori delle attività.

Art. 14 – Prescrizioni e limitazioni all'impiego di volontari singoli

All'atto dell'instaurarsi del rapporto fra l'Amministrazione e volontari singoli, questi e i funzionari pubblici preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti

- da parte dell'Amministrazione: la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti, la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi, la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra Comune e volontari;
- da parte dei volontari: la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà e a titolo gratuito, l'accettazione di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici e la disponibilità alle verifiche concordate, la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

L'Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità, tale da compromettere il benessere fisico e psicofisico dei volontari stessi.

L'Amministrazione Comunale può avvalersi di volontari singoli esclusivamente per le attività che non siano gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale o cooperative sociali iscritte al RUNTS, per inesistenza di tali soggetti sul territorio o per loro indisponibilità o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.

Può avvalersi di volontari aderenti a organizzazioni di volontariato o ad associazioni di promozione sociale esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni di appartenenza.

L'instaurazione di rapporti con volontari singoli non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il

rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette. Lo svolgimento di attività di volontariato presso l'Amministrazione non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura. Il Comune non può nemmeno avvalersi dell'opera volontaria dei propri dipendenti.

L'attività dei volontari singoli non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'Amministrazione si impegna a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività prestata e oggettivamente necessarie. Per il rimborso, dette spese devono essere adeguatamente documentate.

Art. 15 – Impegni reciproci

L'Amministrazione comunale è tenuta a:

- garantire, con oneri a proprio carico, la copertura assicurativa dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
- rimborsare ai volontari eventuali spese indispensabili per lo svolgimento dell'attività, effettivamente sostenute e documentate
- dotare il volontario di cartellino identificativo, che dovrà essere portato in modo ben visibile per consentire l'immediata riconoscibilità da parte dell'utenza e della cittadinanza;
- rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nel RUNTS, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con l'ente singolarmente, ovvero in forma associata.
- le eventuali attività formative e la fornitura dei dispositivi di protezione individuale, se necessari per lo svolgimento dell'attività.

Il volontario si impegna a:

- assicurare l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo necessario e preventivamente concordato con il responsabile comunale;
- dare immediata comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Art. 16 – Registro dei volontari singoli

L'amministrazione comunale tiene il Registro dei volontari singoli, costantemente aggiornato e contenente le seguenti informazioni:

- generalità e recapiti del volontario
- attività indicate all'atto dell'iscrizione
- disponibilità in termini di tempo.

I volontari interessati a offrire la propria collaborazione devono presentare domanda di iscrizione al suddetto Registro, sul modulo appositamente istituito dal comune, indicando le attività per le quali si rendono disponibili. Possono iscriversi le persone maggiorenni, residenti o domiciliate in Emilia-Romagna.

L'Amministrazione cancella il nominativo di un volontario dal Registro in presenza di una o più delle situazioni di seguito riportate:

- espressa rinuncia del volontario, presentata in forma scritta
- gravi negligenze nello svolgimento delle attività
- ripetuto e immotivato rifiuto di svolgere le attività per le quali il volontario aveva dato la sua disponibilità.